

**NOTA SINTETICA PRINCIPALI CONTENUTI
LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024 n. 207**

La legge di bilancio 2025 è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 dicembre 2024 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207).

Si riporta di seguito una nota sintetica sui contenuti delle norme più importanti per Comuni e Città Metropolitane.

Sommario

TAGLI E CONTROLLI SULLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI	3
✓ Le ulteriori restrizioni di parte corrente - Comuni (Art. 1, commi 788-790) ...	3
✓ Le ulteriori restrizioni di parte corrente – Città metropolitane (Art. 1, commi 788-790)	3
✓ Modifiche al saldo di bilancio e strumenti controllo (Art. 1, comma 785).....	3
CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE.....	4
✓ Fondo affidamento minori (Art. 1 commi 759-765).....	4
✓ Incremento Fondo di solidarietà comunale (Art.1, commi 753-754)	5
✓ Incremento Fondo sperimentale di riequilibrio (Art.1, commi 773-774)	5
✓ Incremento Fondo TPL (Art. 1, comma 730).....	5
RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI STATALI AGLI INVESTIMENTI LOCALI	5
✓ Riduzioni di contributi ai Comuni (Art.1, commi 784-811).....	5
✓ Riduzioni di contributi alle Città metropolitane e alle Province (Art. 1, commi 539-540).....	6
PERSONALE	6
✓ Abrogazione riduzione del 25% del turn over (Art.1, commi 822-834).....	6
✓ Welfare contrattuale (Art. 1, commi 124-125).....	6
✓ Mobilità di personale (Art. 1, commi 126-127).....	7
FINANZA LOCALE.....	7

✓ Modifiche al Canone Unico Patrimoniale (Art. 1, commi 757).....	7
✓ Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779).....	7
✓ Incremento contributo riservato ai Comuni per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana (Art.1, commi 636-641).....	8
✓ Addizionale comunale diritti di imbarco (Art. 1, commi 744-745).....	8
PICCOLI COMUNI	9
✓ Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1, commi 775-778).....	9
✓ Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771).....	9
RIGENERAZIONE URBANA E OPERE MEDIE	10
✓ Rigenerazione urbana (Art. 1, commi 805-808).....	10
✓ Opere medie (Art. 1, commi 805-808)	10
INFRASTRUTTURE E TPL	10
✓ Incremento finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, comma 527)	10
✓ Rinnovo bus TPL (Art. 1, comma 526).....	10
FONDI	11
✓ Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106).....	11
✓ Fondo morosità incolpevole (Art. 1, commi 117-119)	11
✓ Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768).....	11
WELFARE.....	12
✓ Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 1, comma 234).....	12
SCUOLA.....	12
✓ Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216).....	12
✓ Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, commi 209 - 212).....	12
CULTURA	13
✓ Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 1, comma 608-609).....	13
SICUREZZA E LEGALITÀ.....	13
✓ Incremento del fondo per la legalità (Art. 1, comma 772)	13
SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	13
✓ Attività venatoria (Art.1, comma 551)	13
✓ Commissario straordinario fenomeni sismici (Art. 1, comma 688-689).....	13
✓ Contributo interventi conseguenti alle analisi di vulnerabilità sismica (Art.1, commi 694-703).....	14
✓ Rimessa in efficienza opere idrauliche (Art. 1, commi 708).....	14

✓ Fondo per la valorizzazione del mare (Art.1, comma 725).....	15
---	----

TAGLI E CONTROLLI SULLA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

✓ **Le ulteriori restrizioni di parte corrente - Comuni (Art. 1, commi 788-790)**

La tabella seguente sintetizza le riduzioni (e il contributo generalizzato da regolazione fondi Covid) in vigore tra il 2025 e il 2029, per effetto di leggi precedenti (in particolare la Legge di bilancio 2024) e della Legge di Bilancio 2025 (commi 788-790). Si sottolinea come, per gli anni 2025-2029, il taglio previsto ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o - in caso di disavanzo – dovrà essere destinato al maggior ripiano.

TAGLI DI PARTE CORRENTE - Comuni

Restrizioni da Lbil 2024 e 2025	L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533)	L. Bilancio 2025 (co. 788-790)	Totale tagli correnti (**)
2025	300.000.000	130.000.000	430.000.000
2026	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2027	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2028	200.000.000	260.000.000	460.000.000
2029	-	440.000.000	440.000.000
contributo da regolazione fondi Covid (co 508, Lbil 2024) 2025-28	- 160.392.624	-	- 160.392.624
Totale 2025-29	739.607.376	1.350.000.000	2.089.607.376

(*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di

(**) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2014 (per i Comuni, 100 mln. nel 2025 ex LBil 2021)

✓ **Le ulteriori restrizioni di parte corrente – Città metropolitane (Art. 1, commi 788-790)**

Le Città Metropolitane concorrono per circa il 35% al taglio complessivo per Province e CM, di 100 mln. già in vigore per il 2025 e di 50 mln. annui per il 2026-28.

La legge di Bilancio 2025 (co. 788-790) aggiunge obblighi di accantonamento di 10 mln. nel 2025, di 30 mln. per il 2026-28 e di 50 mln. nel 2029. Il totale del contributo alla finanza pubblica nel 2025-29 ammonta a 400 mln. (di cui circa 140 mln. a carico delle CM).

✓ **Modifiche al saldo di bilancio e strumenti controllo (Art. 1, comma 785)**

Il comma 785 dispone **modifiche alla nozione di pareggio di bilancio** (co.821 della legge 145/2018), indicando dal 2025 l'obbligo di rispetto di un *“saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”*.

Tale nozione, più restrittiva di quella finora considerata è tuttavia controllata **a livello di singolo comparto**. Il comma 792 stabilisce infatti che dal 2026, sulla base dei rendiconti

registrati nella BDAP, “è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell’equilibrio”, oltre che degli accantonamenti di cui ai punti precedenti. Solo in caso di squilibrio di comparto, sono individuati gli enti inadempienti ai quali viene assegnato un maggior obbligo di accantonamento annuale. Si ritiene che il comparto di riferimento sia riferibile, distintamente a ciascuno dei sottocomparti in cui sono articolati gli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni). Va altresì segnalato che i dati degli ultimi anni mostrano andamenti costantemente positivi del nuovo saldo di bilancio, identificabile nella voce W2 dell’attuale prospetto degli equilibri annuali.

Inoltre, il comma 793 accentua le **sanzioni applicabili ai ritardi nella presentazione del rendiconto**. Gli enti che invieranno alla BDAP i dati oltre il termine del 31 maggio subiranno un aumento del 10 per cento dell’obbligo di accantonamento annuale, da applicare in corso d’anno, a seguito della contestazione, fatti salvi ovviamente i casi di sospensione dell’obbligo previsti per legge.

Al fine di facilitare i controlli sugli andamenti della finanza degli enti territoriali, il comma 794 prevede l’emanazione di un provvedimento RGS (concertato con il Dipartimento Affari interni e territoriali dell’Interno e il Dipartimento Affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio) per **l’adeguamento degli schemi del rendiconto** applicabili dai risultati del 2025.

Infine, con il comma 795 è istituito un **“tavolo tecnico”, con la partecipazione di rappresentanti dell’Anci e dell’Upi per l’osservazione dell’andamento delle grandezze finanziarie degli enti locali** in relazione alle nuove regole di *governance* e con riferimento ai problemi della riscossione delle entrate, alla valorizzazione del patrimonio, alla gestione del Fondo anticipazione liquidità, alle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo e ai processi di spesa.

CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE

✓ Fondo affidamento minori (Art. 1 commi 759-765)

La legge di Bilancio prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese dei Comuni **per l’affidamento per sentenza di minori e famiglie** in condizioni di fragilità (art. 1 commi 759-765). Il contributo è pari a **100 milioni annui nel triennio 2025-27** e viene ripartito annualmente entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, previa certificazione della spesa sostenuta l’anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria.

La norma, come modificata in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che **tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3%** (in luogo del 10% indicato inizialmente dal DDL Bilancio) **tra le spese sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale**. Rispetto al testo iniziale, è inoltre abolito il riferimento ai provvedimenti del giudice minorile “*intervenuti nell’anno precedente*”, evitando così le distorsioni nella rilevazione della spesa dovute ai frequenti provvedimenti con efficacia pluriennale.

Si tratta di un intervento rilevante in quanto le spese in questione sono sostenute da moltissimi Comuni e costituiscono un onere imposto ed inderogabile, spesso in contesti di forte rigidità dei bilanci. Sulla base dei dati sui minori affidati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché delle certificazioni dei comuni fino a 3mila abitanti relative

ad una precedente erogazione una tantum, l'onero annuo sostenuto dai Comuni è stimabile in circa 500 milioni di euro.

✓ **Incremento Fondo di solidarietà comunale (Art.1, commi 753-754)**

Si dispone (Art.1, commi 753-754) **un aumento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per 56 mln. incrementali annui dal 2025 al 2030**, che permetterà di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi. Il miglioramento è stimabile tra il 40 e il 50% della riduzione che sarebbe applicata in caso di regolazione esclusivamente *orizzontale* del FSC.

✓ **Incremento Fondo sperimentale di riequilibrio (Art.1, commi 773-774)**

Le Città metropolitane e le Province sono beneficiati da **un’anticipazione di erogazione di risorse (art.1, co. 773-774) già stanziata** dalla legge di bilancio per il 2022, **pari a 50 mln. annui dal 2025 al 2030**, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031).

La norma prevede il riparto di questo incremento, con riferimento agli anni 2025-27 con un provvedimento da emanarsi entro il 31 marzo 2025. È tuttavia probabile che il riparto sia attivato prima di tale data, contestualmente alla determinazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per lo stesso triennio (commi 783-784 della legge 178/2020).

✓ **Incremento Fondo TPL (Art. 1, comma 730)**

L’incremento di 120 mln. previsto per il Fondo TPL (Art. 1, comma 730) beneficerà in quota parte gli enti locali che esercitano le funzioni di trasporto pubblico locale.

RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI STATALI AGLI INVESTIMENTI LOCALI

✓ **Riduzioni di contributi ai Comuni (Art.1, commi 784-811)**

La legge di Bilancio prevede numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti dei Comuni (Art.1, commi 784-811). La tabella seguente riporta le linee di finanziamento oggetto delle riduzioni per ciascuno degli anni 2025-29 e per il totale 2030-37.

TAGLI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - Comuni

Legge di bilancio 2025		2025	2026	2027	2028	2029	totale 25-29	totale 30-37	totale 25-37
comma 796	Opere medie (co. 139 l. 145/18, riduzione)				200,0	200	400,0	200,0	600,0
co. 797, lett. a)	Contributi regionali obbligatori (co 134, quota comuni, azzerata)			213,2	213,2	213,2	639,5	992,6	1.632,1
comma 798	Piccoli Comuni (art. 30, co 14-bis, dl 34/19, azzerato)	115,5	139,5	113,5	139,5	139,5	647,5	1.175,5	1.823,0
co. 799, lett a)	Rigenerazione urbana (co 42, l. 160, riduzione)			200,0	200,0	200	600,0	200,0	800,0
co. 799, lett b)	Contr. Progettazione (co 51, l. 160/19, riduzione)	200,0	100,0	100,0	100,0	100	600,0	200,0	800,0
co. 800	PINQUA (co 443, l. 160/19, azzerato)					53,03	53,0	215,1	268,1
co. 801	Piccole opere fase 2 (co 44 l. 160/19, azzerato)					140	140,0	2.000,0	2.140,0
co. 802, lett. a)	Supporto enti sciolti per mafia (co 277, l. 205/17, azzerato)	5,0	5,0	5,0	5,0	5	25,0	40,0	65,0
co. 802, lett. b)	Fondo progettazione MIT (2018-30, azzerato)	29,9	30,0	30,0			89,9	-	89,9
Totali		350,40	274,50	661,65	857,65	1.050,68	3.194,88	5.023,20	8.218,08

Le riduzioni ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano tutte le principali linee di intervento, oltre ad ulteriori 5 mld. di euro nel periodo 2030-37, per un totale complessivo di 8,2 mld. di euro.

Risultano in particolare azzerate le linee di contribuzione rivolte ai Comuni fino a 1.000 ab. (art.30, co. 14-*bis*, dl 34/2019), l'obbligo di finanziamento da parte delle Regioni (co. 134, l. 145/2018, i progetti per la qualità dell'abitare (PINQUA) e le "piccole opere" per gli anni successivi al PNRR, il fondo di supporto agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal MIT.

✓ **Riduzioni di contributi alle Città metropolitane e alle Province (Art. 1, commi 539-540)**

La legge dispone (co. 539-540) **riduzioni di contributi agli investimenti di Città metropolitane e Province** in materia di rete viaria locale per 295 mln. di euro nel periodo 2025-29 e per circa 1,1 mld. di euro tra il 2030 e il 2036.

Le riduzioni, pari complessivamente a circa 1,4 mld. riguardano i finanziamenti originariamente disposti con il co. 405 della legge 234/2021 e il co. 1076 della legge 205/2017

PERSONALE

✓ **Abrogazione riduzione del 25% del turn over (Art.1, commi 822-834)**

La norma, richiesta dall'ANCI e approvata in Commissione Bilancio Camera, abroga la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. **L'abrogazione rende dunque possibile assicurare continuità ai servizi erogati dai Comuni e dalle Città Metropolitane**, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e il mantenimento del sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020.

Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale.

Si fa inoltre presente che a decorrere dall'anno 2025 l'applicazione del DM 17 marzo 2020, relativo alla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, risulterà semplificata, in quanto non saranno più previste limitazioni alle percentuali annue di crescita della spesa di personale, ma dovranno essere rispettati esclusivamente i valori soglia determinati per classe demografica.

✓ **Welfare contrattuale (Art. 1, commi 124-125)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. **Tale disposizione crea difficoltà** operative ai Comuni e alle Città Metropolitane sede di contrattazione decentrata integrativa anche alla luce della recentissima pronuncia della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024.

✓ **Mobilità di personale (Art. 1, commi 126-127)**

Per gli enti che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del turn-over, come per le Unioni di Comuni, viene disposto il superamento della c.d. neutralità finanziaria: per le procedure di mobilità attivate a partire dall'entrata in vigore della legge di bilancio le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

FINANZA LOCALE

✓ **Modifiche al Canone Unico Patrimoniale (Art. 1, commi 757)**

Le nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in Commissione Bilancio prevedono modifiche alla disciplina del Canone unico patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ed intervengono sui seguenti commi:

- comma 817 prevedendo che la possibilità di variare il gettito del CUP – fermo restando il totale del gettito pari a quello del 2019 – attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbano-stico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile;
- comma 821, lett.d) prevedendo che il regolamento che disciplina il CUP deve indicare la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove il Comune continui a svolgere tale servizio;
- comma 821, lett.f), prevedendo che sempre con regolamento, i Comuni possono ridurre fino alla metà in canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private;
- comma 825, laddove si precisa che il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario. Ed inoltre che in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.

✓ **Potenziamento riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 779)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, introduce nella disciplina degli incentivi delle attività di recupero di entrate (art. 1, c. 1091, L. 145/2018), un'esplicita indicazione della nozione di "maggior gettito" derivanti dai recuperi, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l'incentivazione.

Si dispone che **per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario** posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento IMU e TARI effettuato dal

contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale.

Ai fini del calcolo dell'incentivazione ammissibile **devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui**, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti.

Si ricorda che con la legge di bilancio 2019 ([Legge n. 145/2018](#)), al comma 1091 dell'art.1, è stata prevista la possibilità, per i Comuni che abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto, di *“prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*.

La norma prevede pertanto un meccanismo che permette **l'accantonamento** di una **quota del gettito tributario** che potrà essere poi utilizzata per potenziare la gestione delle entrate. Tale potenziamento può comprendere anche una ulteriore **alimentazione del Fondo per gli incentivi al personale** impegnato nel raggiungimento degli obiettivi delle entrate, in deroga agli ordinari limiti del salario accessorio.

✓ **Incremento contributo riservato ai Comuni per richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana (Art.1, commi 636-641)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, introduce disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. In particolare, prevede che i Comuni possano incrementare il contributo amministrativo richiesto per il riconoscimento della cittadinanza italiana fino all'importo di 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne.

✓ **Addizionale comunale diritti di imbarco (Art. 1, commi 744-745)**

La norma, proposta dal Governo e approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sia incrementata di 0,50 centesimi di euro **per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue**. L'incremento è destinato al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, limitatamente agli aeroporti con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso di Comuni beneficiari con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana di pertinenza. Nel caso in cui lo scalo aeroportuale insista sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sono ripartite tra i medesimi Comuni sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali. **Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione della norma.**

PICCOLI COMUNI

✓ **Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 1, commi 775-778)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede che **ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

La norma è destinata agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione.

L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, mentre l'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La norma prevede inoltre che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.

✓ **Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (Art. 1, commi 769-771)**

La norma, proposta dai relatori e approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare**, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei **piccoli Comuni in difficoltà finanziaria**.

I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;
- b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;
- e) classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;
- d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La ripartizione del fondo avviene in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RIGENERAZIONE URBANA E OPERE MEDIE

✓ **Rigenerazione urbana (Art. 1, commi 805-808)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, **corregge, come richiesto da Anci**, che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 dei Comuni per la realizzazione di opere per le quali, **alla data del 15 settembre 2024**, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Vengono inoltre - sempre per finanziamenti di investimenti di rigenerazione urbana previsti dalla legge di bilancio n. 234/2021- prorogati i termini per la stipulazione dei contratti al 31 marzo 2025 e l'eventuale revoca al 15 maggio 2025.

✓ **Opere medie (Art. 1, commi 805-808)**

La norma prevede che per le cd. "Opere medie" (art. 1, co. 139 e ss., l. 145/2018), non si proceda a revoca degli interventi oggetto di contributo con il DM Interno 16 luglio 2022.

INFRASTRUTTURE E TPL

✓ **Incremento finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, comma 527)**

La norma, approvata durante l'esame in Commissione Bilancio Camera, aumenta la dotazione del fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, previsto nella legge di bilancio per il 2024, portandola a 17,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

✓ **Rinnovo bus TPL (Art. 1, comma 526)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus per i servizi di TPL locale e regionale, prevede che Regioni e Città metropolitane possano utilizzare le risorse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del PSNMS anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Ciascuna Regione o Città può utilizzare per tale fine una quota non superiore al 25% delle risorse attribuitegli complessivamente per il quinquennio 2024-2028 e, fermo restando questo limite, utilizzare anche le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano.

FONDI

✓ **Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 1, commi 105-106)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con MIM e MEF vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.

✓ **Fondo morosità incolpevole (Art. 1, commi 117-119)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, rifinanzia il Fondo per la morosità incolpevole di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026. Entro 30 giorni si provvede ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, pena il definanziamento, per l'erogazione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla legge, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

✓ **Fondo attività per minori in rieducazione (Art. 1, commi 766-768)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, prevede l'istituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.

✓ **Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 1, comma 898)**

La norma proposta dai relatori e approvata in Commissione Bilancio Camera istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione di 31.967.000 per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità, e di riqualificazione ambientale.

All'assegnazione delle risorse e alla individuazione dei criteri si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

WELFARE

✓ **Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 1, comma 234)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, stabilisce che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo, siano definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri competenti per materia. Prevede inoltre che l'utilizzo del Fondo avvenga in coerenza con i criteri determinati dai suddetti decreti, tramite ulteriori provvedimenti adottati secondo le stesse modalità.

SCUOLA

✓ **Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 1, commi 213-216)**

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, istituisce il Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali a bambine/i e adolescenti, con una dotazione complessiva di 10,5 mln di euro per il triennio 2025-2027: 3 milioni per il 2025, 3,5 per il 2026 e 4 per il 2027. Il fondo finanzia le iniziative dei Comuni che possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi e con il coinvolgimento del terzo settore, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo e di promozione del benessere psico-fisico dei minori, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministero dell'intero e dell'economia e delle finanze da saranno le complessive modalità attuative della norma.

✓ **Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, commi 209 - 212)**

Dal 2025 l'importo percepito come assegno unico universale, ai fini della richiesta del bonus per gli asili nido, non sarà più incluso nel calcolo dell'ISEE.

Viene meno la limitazione all'accesso del bonus asili nido: non è più necessario, infatti, avere un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per beneficiare dell'importo massimo del bonus ed inoltre il bonus viene concesso con un ISEE fino a 40 mila euro, grazie a queste misure i comuni potranno vedere incrementate le loro entrate da compartecipazione degli utenti.

È incrementata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con un importo di 97 milioni di euro per l'anno 2025, di 131 milioni di euro per l'anno 2026, di 194 milioni di euro per l'anno 2027, di 197 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Inoltre, è prevista una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di riconoscimento ed erogazione del bonus nido per il quale è richiesta l'esibizione di fattura da parte del richiedente. Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell'Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.

CULTURA

✓ Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 1, comma 608-609)

La norma, approvata in Commissione Bilancio Camera, al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, prevede che la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sia incrementata di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero della cultura sono stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

SICUREZZA E LEGALITÀ

✓ Incremento del fondo per la legalità (Art. 1, comma 772)

La norma, proposta dai relatori e approvata in Commissione Bilancio, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

SICUREZZA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

✓ Attività venatoria (Art.1, comma 551)

La norma reca disposizioni in merito **all'esercizio dell'attività venatoria**. In particolare, stabilisce che l'esercizio venatorio è **autorizzato** dalla legge n. 157/1992 **per ciascuna intera annata venatoria**. Dispone inoltre che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e che siano stabilite con DPCM le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Stabilisce che il termine di impugnazione dei calendari venatori è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino della regione e che le associazioni venatorie riconosciute siano parti necessarie del giudizio. Dispone infine che, qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria sia consentita e riacquistino efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.

✓ Commissario straordinario fenomeni sismici (Art. 1, commi 688-689)

La norma riguarda i poteri del Commissario per l'emergenza Sisma Ischia sull'assegnazioni contributi e opere di ricostruzione e rimodula le previsioni di spesa dei Commissari di altre emergenze.

Stabilisce che il Commissario straordinario provveda a stabilire i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione del contributo in materia di assistenza della popolazione in stato di emergenza. Inoltre, lo stesso Commissario, fino al 31 dicembre 2025, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti di

messa in sicurezza idrogeologica. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

La spesa per i Commissari straordinari delle province di Campobasso e Catania viene ridotta da 2,83 milioni a 2,82 milioni di euro per il 2025, di cui: 1 milione 820mila euro sono a copertura degli oneri discendenti dal personale dei Comuni; 763.500 euro sono a copertura degli oneri discendenti dal Commissario per la ricostruzione della provincia di Catania; 263.500 euro sono a copertura del Commissario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

Infine, aggiunge gli interventi locali tra gli interventi di ripristino che rientrano nel "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione".

✓ **Contributo interventi conseguenti alle analisi di vulnerabilità sismica (Art.1, commi 694-703)**

La norma autorizza la spesa di **20 milioni di euro annui dal 2025 al 2029 per favorire la riduzione della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata che non è oggetto dei contributi per la ricostruzione post-calamità**. Si specifica che le risorse sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica **in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale risulti di maggiore vulnerabilità sismica**. Il contributo viene concesso per metro quadrato della superficie dell'edificio e non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Vengono inoltre stabilite le modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio. Inoltre, in caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di un progetto unitario per l'intero edificio. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di contributo. I contributi in oggetto sono erogati al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica. **Inoltre, con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il MEF, vengono definiti: i criteri di riparto delle risorse tra i comuni interessati; le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, le modalità di presentazione delle domande; i termini di conclusione degli interventi, i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni.** A tali oneri si provvede tramite l'autorizzazione di spesa prevista nel Fondo del MEF in materia di finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Infine, si prevede un **incremento a 3 milioni 800mila euro per il 2025 dei fondi destinati alla Regione Campania per gli interventi di ripristino e riqualificazione sismica** finalizzati a garantire la continuità dell'attività scolastica. A tali oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali per gli anni 2024 e 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. A tal fine, viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

✓ **Rimessa in efficienza opere idrauliche (Art. 1, comma 708)**

La norma dispone il rifinanziamento per **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 2 milioni di euro per il 2027** del Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e

miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

✓ **Fondo per la valorizzazione del mare (Art.1, comma 725)**

La norma prevede l'istituzione di un fondo **con risorse pari a 3 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro annui per gli anni successivi, volto alla valorizzazione dei mari, degli oceani, della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse marine**. I settori di intervento ammissibili e i criteri per il riparto saranno definiti con decreto della Presidenza o del Ministero del Mare, in accordo con il MEF e sentito il CIPO.